

**ATTENZIONE PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA NON INTERVENIRE  
INTERVENIRE SOLO NELLA SECONDA PAGINA E PER LA CONSEGNA IN CARTACEO STAMPARE DALLA  
PAGINA 2 ALL'ULTIMA**

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Atzeri Stefania, Mallocci Massimiliano, Olla Paolo, Tolu Vincenzo

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESAMINATA** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: IUC ANNO 2019 CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU;

**SENTITA** l'illustrazione dell'Assessore competente, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

**VISTI** i pareri favorevole dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

**RITENUTO** di provvedere all'approvazione dell'allegata proposta;

**CON VOTAZIONE** espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

Consiglieri presenti votanti N.     **0**

Voti favorevoli N.

Voti Contrati N.

Astenuti N.

## **DELIBERA**

**Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto IUC ANNO 2019 CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU; che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di dichiarare**, stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.



# COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

### **OGGETTO: IUC ANNO 2019 CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU**

Proposta N° 2 del 17/01/2019

#### **Il Responsabile di Settore**

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021, del bilancio per l'esercizio 2019-2021;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; con ciò si stabilisce pertanto che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (L./F 2007), la quale al comma 169, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**TENUTO CONTO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 07 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di previsione per l'anno 2019/2021;

**RILEVATO CHE** l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

il comma 730 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201/2011 fa rinvio in ordine a specifiche previsioni normative;

**VISTO** il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della IUC attualmente in vigore;

**RICHIAMATA** la delibera C.C. n° 36 del 31/08/2015 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote per la componente IMU della IUC:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
	Fabbricati (non esenti o esclusi da imposta) e aree fabbricabili	8 ‰

**RILEVATO CHE** ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C, a decorrere dall'anno 2014, non si applica per esclusione:

1. all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

mentre non si applica per esenzione:

1. agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. agli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;
3. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
4. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2, comma 1 del D.L. 102/2013, convertito con la L. 124/2013);

**RILEVATO INOLTRE** che a decorrere dall'anno 2015, in seguito all'approvazione del D.L. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014, art. 9-bis, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi esclusa da IMU, una ed una sola abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**RILEVATO** che, secondo le modifiche introdotte dall'art. 1 della Legge 208/2015:

comma 10, non sono più equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; detta tipologia di immobili gode attualmente solo di una riduzione della base imponibile, qualora siano rispettati i requisiti stabiliti dalla norma, che sono stati regolarmente riportati all'art. 15 comma 2 bis del Regolamento IUC approvato;

comma 13, che per quanto attiene i terreni agricoli ripristina la situazione preesistente agli anni 2014/2015, prendendo come riferimento per l'esenzione, l'elenco allegato alla Circolare n° 9/1993, nel quale questo Comune risulta ricompreso;

comma 15, che estende l'esclusione dall'imposta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

**TENUTO CONTO** quindi delle complessive condizioni economico-finanziarie del bilancio comunale e nel rispetto dei vincoli dallo stesso derivanti;

**VISTO** il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

#### Propone al Consiglio Comunale

- 1) Di confermare per l'anno 2019, le aliquote per l'applicazione della componente IMU della IUC deliberate nell'anno 2015, così come riportato nel prospetto che segue:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
	Fabbricati (non esenti o esclusi da imposta) e aree fabbricabili	8 ‰

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché l'efficacia della stessa decorra dal 1 gennaio 2019;

3) di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

L'Istruttore ( Scano Lucia )

Il Responsabile di Settore  
f.to digitalmente Paola Pitzalis